



260/2025

sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 17 febbraio 2025,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Fernando Ianniello per il ricorrente, la
Dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Di-
fesa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 76188 del registro di
Segreteria proposto dal sig. XX,
elettivamente domiciliato a Roma, Circonvallazione
Clodia 36/A, presso lo studio degli avvocati Fernan-
do Ianniello, cod. fisc. NNL FNN 37P11 F352L,
fax.06.39741269, Pec fernandoianniel-
lo@ordineavvocatiroma.org e Fabio Pisani, cod.fisc.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

PSN FB 63P29 H501G, fax.06.39741269, Pec fabiopisa-
ni@ordineavvocatiroma.org dai quali è rappresentato
e difeso, anche disgiuntamente;

contro

il MINISTERO della Difesa, in persona del legale
rappresentante p.t., con sede in Roma viale
dell'Esercito, n. 186, elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei
Portoghesi, n. 12.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, ex
militare di leva congedato per fine ferma il
30/06/1990, ha chiesto l'aggravamento dell'infermità
"esiti di pregressa lussazione scapolo omerale DX
senza limitazioni funzionali in atto" riconosciuta
dipendente dal servizio con modello "C" n.2/797/2-B
in data 06/04/1990 dell'Ospedale Militare di Chieti.

Per l'infermità è stato emesso dal Ministero della
Difesa il Decreto n. 14 del 19/02/2016 concessivo di
Indennità Una Tantum pari a due annualità di pensio-
ne privilegiata di ottava categoria della Tabella
"A".

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in
giudizio con memoria, chiedendo il rigetto del ri-
corso in quanto infondato in fatto e in diritto.

3. Con ordinanza n. 336/19 di questa Sezione Giurisdizionale, è stato richiesto motivato parere all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, in composizione integrata con uno specialista in ortopedia, in ordine al seguente quesito "quesiti: "1) accertare se la situazione medica del ricorrente sia ascrivibile ad una categoria tabellare migliore di quella riconosciuta; 2) in caso di risposta positiva indicare se la decorrenza di tale ascrizione migliorativa sia da ricondursi al momento dell'originaria domanda o ad un momento successivo".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

4.1 Il consulente incaricato con nota depositata il 26 settembre 2024 ha dato riscontro all'incombente istruttorio, esprimendo parere nel senso che "la menomazione [Esiti di pregressa lussazione scapolo-omerale dx], oggi [Esiti di pregressa lussazione scapolo-omerale dx a minimo impegno artrosico bilaterale] già riconosciuta d'Ufficio dipendente da fatti di servizio, è stabile nel tempo e le correlate usure articolari espresse bilateralmente non sono in dipendenza concausale con l'evento traumatico de quo, pertanto non discendenti dall'evento traumatico correlabile alla menomazione già dipendente da causa di servizio di modo che ai fini pen-

sionistici tali esiti non risultano meritevoli di una migliore ascrivibilità tabellare".

5. Parte attrice con memoria ha contestato nel merito le valutazioni medico-legali del CTU ed ha prodotto agli atti CT di parte, confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo.

6. Con ordinanza n.82/2023 di questa Sezione Giudiziale, è stato richiesto al Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti, il proprio motivato parere

- "... se la situazione medica del ricorrente sia ascrivibile ad una categoria tabellare migliore di quella riconosciuta; 2) in caso di risposta positiva indicare se la decorrenza di tale ascrizione migliorativa sia da ricondursi al momento dell'originaria domanda o ad un momento successivo".

6.1 Il consulente incaricato con parere del 26 settembre 2024 ha dato riscontro all'incombente istruttorio.

7. A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

In tal senso si rileva che nella fattispecie, oltre ai motivati pareri negativi espressi da vari or-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

gani sanitari nel corso dell'istruttoria amministrativa, dello stesso segno risulta i pareri acquisiti tramite CTU.

In particolare, da ultimo, risulta esaustivo il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessato, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.

Il consulente incaricato ha preliminarmente evidenziato che attualmente il Sig. XX è affetto da "Esiti di lussazione scapolo-omerale destra".

Per quanto attiene la valutazione medico-legale correlata ai quesiti posti il consulente ha rappresentato che il quadro obiettivo rilevato in sede di operazioni peritali, ed effettuato dal Prof. Vito Amorese, esperto specialista in Ortopedia (riportato nell'Allegato 1 -Verbale di OOPP), deve ritenersi compatibile con una condizione di esiti di lussazione scapolo-omerale destra di media entità.

Il consulente ha poi precisato che "... l'obiettività riscontrata in sede di visita collegiale ha evidenziato una motilità della spalla destra possibile

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

su tutti i versanti con una modesta/lieve riduzione della abduzione ed intra-rotazione solo ai gradi estremi, associata a Test dell'apprensione positivo e Test di Jobe positivo. In via accessoria si è rilevato quale dato soggettivo una dolenzia in corrispondenza dell'articolazione acromion-claveare e del solco bicipitale.

Infine, la documentazione sanitaria strumentale, seppur esigua, acquisita in sede di OOPP e datata luglio 2017, testimonia un quadro di aggravamento delle strutture tendinee ed articolari esplorate compatibile con esiti funzionali della spalla destra di lieve/media entità che, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso (1990-2017), deve ritenersi ascrivibile, in termini di causalità materiale, sia in termini di causalità che concausalità determinante ed efficiente, ed applicando il principio del "più probabile che non", ad una degenerazione correlata all'usura ed all'età che non al trauma oggetto del presente ricorso ed oggetto della presente valutazione medico-legale.

In conclusione, è possibile concludere che la valutazione effettuata dalla CMO di Chieti nel 1994 sia stata corretta e che allo stato attuale gli esiti funzionali in nesso di causalità materiale con il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

predetto trauma, riconosciuto dipendente da causa di servizio (lussazione spalla destra), in termini di aggravamento NON siano correlabili al trauma occorso nel 1990 dal Sig. XX e pertanto NON ascrivibili a categoria tabellare A".

Il Collegio Medico Legale ha, pertanto, concluso nel senso che *"la situazione medica del ricorrente NON è ascrivibile ad una categoria tabellare migliore di quella riconosciuta".*

Alla luce del motivato parere del consulente incaricato -condiviso per il rigore logico-scientifico espresso- la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure.

2. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.05.2025 12:37:08
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
identificativi
dell'interessa
to,
dell'art.
c. 3
D.Lgs.